

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica

Premessa

Ogni Collegio Docenti può dotarsi di un **proprio regolamento interno**. L'articolo 73 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24/2020 n. 27, prevedeva la possibilità per le istituzioni scolastiche di convocare in modalità telematica le riunioni collegiali anche in assenza di uno specifico regolamento interno che disciplinasse il tutto.

Terminato lo stato emergenziale [31 marzo 2022], a nostro parere, è possibile continuare a svolgere le riunioni del Collegio Docenti in modalità telematica, a patto che le istituzioni scolastiche deliberino un regolamento interno apposito [magari in allegato al più generale regolamento C.D.] facendo riferimento al Testo Unico 297/1994, art. 40.

Le motivazioni di tale scelta sono legate principalmente alla limitazione degli spostamenti del personale coinvolto, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al risparmio economico ed alla ottimizzazione delle tempistiche.

Indice:

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Ambito di applicazione**
- Art. 4 – Requisiti tecnici minimi**
- Art. 5 – Limitazioni**
- Art. 6 – Convocazione e svolgimento sedute**
- Art. 7 – Verbale di seduta**
- Art. 8 – Disposizioni transitorie**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli Organi Collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:
 - a) Uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
 - b) La seduta ha luogo per tutti i partecipanti da remoto: in questo caso la registrazione della presenza e la manifestazione del voto, durante la seduta, avvengono esclusivamente con la compilazione di un form che registri, automaticamente, sia la presenza sia la data ed ora della votazione, o il divieto espresso di registrazione audio-video se non espressamente autorizzato.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite), o condivisione di materiale in cloud computing.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell'Istituto Carlo Bazzi;
2. Le sedute del Consiglio di Istituto possono svolgersi in modalità telematica solo nella forma prevista dall'art.2, comma 1, lett. a).
3. Fermo restando quanto indicato nei commi precedenti, ciascun Organo Collegiale può individuare con apposita delibera le materie, ovvero le sedute per le quali è consentita o non è consentita la riunione in modalità telematica con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. A) e/o lett. b).

Art. 4 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - La segretezza della seduta;
 - L'identificazione degli intervenuti;
 - La reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità del dibattito;
 - La visione degli atti della riunione;
 - Lo scambio di documenti;
 - La visione dei documenti mostrati dal Coordinatore Didattico e oggetto di votazione;
 - La discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - L'approvazione dei verbali.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud);
3. Sono considerate tecnologie idonee tutte le tecnologie informatiche utili alla comunicazione interattiva.

Art. 5 – Limitazioni

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza;
2. L'adunanza telematica viene utilizzata come unica modalità di convocazione in caso di emergenze gravi, che impediscono la presenza fisica delle persone e che sono totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli componenti degli stessi;
3. La votazione a scrutinio segreto è ammessa con messi che garantiscano l'anonimato.
4. La modalità telematica verrà utilizzata per tutte le riunioni degli Organi Collegiali ad eccezione dei Consigli di Classe che dovranno deliberare i giudizi intermedi e finali, per i quali si mantiene lo svolgimento in presenza.

Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute (art. 2, comma 1, lett. a).

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica (art.2 comma 1 lettera b); art.5, comma 2) deve essere inviata, a cura del Presidente/Dirigente/Coordinatore, a tutti i componenti dell'organo secondo le modalità di legge e/o previsti dal regolamento di Istituto, in particolare dovrà essere almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, o con carattere di urgenza, almeno due giorni prima (48 ore), tramite comunicazione ufficiale.
2. La convocazione di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica, nonché un termine entro il quale ciascun componente faccia pervenire le modalità tecniche di cui intende avvalersi (secondo l'art. 4 di cui sopra), cioè l'indicazione dello strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi;
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento;
4. La firma in presenza avverrà attraverso compilazione di due form, in grado di registrare, in automatico, la data e l'ora della loro compilazione. Nello specifico:
 - a) Firma ingresso (nei 15 min prima dell'inizio della riunione);
 - b) Firma uscita (al termine della riunione);
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo Collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, della segretezza;
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria;
7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta;
8. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Coordinatore Didattico/Presidente e il Segretario, normalmente in uno dei locali dell'Istituzioni scolastica. In caso di emergenze, totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli, Coordinatore e Segretario parteciperanno alla riunione con le medesime modalità dei docenti partecipanti.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente/Dirigente/Coordinatore, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza. In caso di Collegio Docenti saranno individuati dal Presidente/Dirigente/Coordinatore un docente facente funzione di moderatore della chat per la richiesta di interventi e un docente che si occuperà di seguire il processo di votazione.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.

11. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente/Dirigente/Coordinatore ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7 – Verbale di seduta

1. Oltre a quanto previsto dalle normative sugli OO.CC. della Scuola, in caso di riunione telematica, nel verbale deve essere riportata:
- La modalità di svolgimento della seduta;
 - Nel caso di riunione ex art. 2, comma 1, lett. a), le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con delibera del Collegio Docenti e verrà pubblicato sul sito della scuola alla Sezione “Regolamenti”. Al presente Regolamento possono essere apportate modifiche, dopo l’approvazione, in seduta successiva, qualora si rendessero necessarie, o anche, a seguito di nuove disposizioni legislative. L’approvazione delle modifiche al presente Regolamento sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Rispetto della normativa sulla “Privacy” e “Sicurezza”

1. Per lo svolgimento delle sedute, sia in modalità in presenza che in modalità telematica, deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente anche in relazione a “privacy” e “sicurezza”, in particolare:
- D.lgs 81/2008;
 - D.lgs. n. 196/03, così modificato dal D. lgs. n. 101/2018 c.d. “NUOVO Codice in materia di Protezione dei Dati personali”;
 - Regolamento Europeo n. 679/16 “Regolamento generale per la Protezione dei dati personali”, c.d. GDPR;
2. I docenti, nel caso di riunioni in modalità telematica, assicurano di avere:
- dotazione informatica e connettività adeguate;
 - adeguati impianti tecnici atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza;

Approvato dal Collegio Docenti in data 25/05/2020
Integrazioni approvate dal Collegio Docenti in data 16/12/2022
Integrazioni deliberate dal Consiglio di Istituto in data 16/12/2022

IL COORDINATORE DIDATTICO
(arch. Umberto Andolfato)

